

**Regolamento
della legge cantonale sulla geoinformazione
(RLCGI)**

dell'11 dicembre 2013 (stato 31 gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 1Il presente regolamento disciplina l'applicazione della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI).

2Il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale è contenuto nell'allegato 1, quello dei geodati cantonali nell'allegato 2.

Applicazione del diritto federale

Art. 2 Nel campo di applicazione del presente regolamento sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell'ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI).

Capitolo secondo
Organizzazione e competenze

Consiglio di Stato

Art. 3 Il Consiglio di Stato approva la strategia sulla geoinformazione e designa il presidente e i membri della commissione della geoinformazione.

Commissione della geoinformazione

Art. 4 1La commissione della geoinformazione (in seguito: la commissione) è un organo interdipartimentale composto da sette a nove membri che rappresentano i principali servizi dell'amministrazione cantonale attivi nel campo della geoinformazione. Un rappresentante del centro di competenza per la geoinformazione e un rappresentante del Centro dei sistemi informativi ne sono membri di diritto.

2Essa esplica funzioni di consulenza in materia di geoinformazione nei confronti del Consiglio di Stato, di orientamento strategico per il centro di competenza per la geoinformazione e di coordinamento per i servizi di cui all'art. 6 e 6a.¹

3In particolare la commissione:

- a) elabora e tiene aggiornata la strategia sulla geoinformazione;
- b) assicura l'attuazione della strategia all'interno dell'amministrazione cantonale e vigila sul raggiungimento dei suoi obiettivi;
- c) coordina e preavvisa all'indirizzo del centro di competenza per la geoinformazione gli investimenti necessari per l'infrastruttura cantonale dei geodati;
- d) decide l'ordine di priorità dei singoli progetti da attuare conformemente alla strategia;
- e) in materia di geoinformazione approva ed emana direttive, norme tecniche e raccomandazioni;
- f) assicura il coordinamento dei servizi di cui all'art. 6 e 6a e risolve le eventuali divergenze;²
- g) promuove la formazione.

Centro di competenza per la geoinformazione

Art. 5 L'Ufficio della geomatica, tramite il centro di competenza per la geoinformazione (in seguito: CCgeo):

- a) è responsabile dell'infrastruttura cantonale dei geodati (art. 9 cpv. 2);

¹ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

² Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

- b) in accordo con il Centro dei sistemi informativi (CSI) e su preavviso della commissione formula al Consiglio di Stato le proposte di investimenti necessari per l'infrastruttura cantonale dei geodati;
- c) funge da referente nell'ambito della geoinformazione verso la Confederazione, gli altri Cantoni, i Comuni, le scuole, le associazioni e i privati;
- d) verifica e cura l'aggiornamento del catalogo dei geodati di base cantonali e il catalogo dei geodati di base federali di competenza cantonale;
- e) prende atto dei cataloghi dei geodati di base comunali;
- f) assicura la consulenza ai servizi specializzati nell'ambito dell'allestimento dei modelli dei geodati;³
- g) certifica i modelli dei geodati cantonali;
- h) elabora direttive e raccomandazioni in materia di geoinformazione garantendone la compatibilità con le norme tecniche di rango superiore e le vigenti norme e direttive dell'amministrazione cantonale in materia di informatica e di protezione, sicurezza, trasparenza e archiviazione dei dati;
- i) raccoglie le esigenze dei servizi competenti in tema di distribuzione;⁴
- j) coordina la distribuzione e la diffusione di geodati e geometadati in forma centralizzata;
- k) coordina la disponibilità degli strumenti per gestire la distribuzione;
- l) supporta e coordina i servizi competenti nell'ambito della produzione e della distribuzione di geodati e geometadati;⁵
- m) coordina le attività necessarie all'integrazione dell'infrastruttura cantonale dei geodati nell'infrastruttura nazionale;
- n) provvede al telecaricamento dei geodati conformemente alle esigenze dei servizi competenti e ai modelli ed elabora il relativo tariffario degli emolumenti;⁶
- o) garantisce i flussi dei dati da e verso i servizi competenti;⁷
- p) elabora la concezione in materia di archiviazione valida per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 16 cpv. 2 OGI) e per i geodati di base cantonali (art. 13 cpv. 3);
- q) persegue e giudica le contravvenzioni;
- r) promuove la geoinformazione;
- s) definisce le esigenze e coordina la formazione in materia di geoinformazione;
- t) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere h), j), k), m), o) e p) del presente articolo, in collaborazione con il CSI;
- u) nell'ambito della geoinformazione prende tutte le decisioni non attribuite per competenza ad altri servizi o autorità.

Servizi competenti

Art. 6⁸ I servizi competenti dell'amministrazione cantonale (in seguito: i servizi competenti):

- a) rilevano i geodati e i geometadati;
- b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello;
- c) gestiscono, aggiornano, storicizzano e archiviano i geodati e i geometadati;
- d) gestiscono la distribuzione dei geodati e la loro integrazione nell'infrastruttura cantonale;
- e) rilasciano le autorizzazioni all'accesso e all'utilizzo;
- f) curano l'elaborazione dei tariffari sugli emolumenti.

Servizi specializzati

Art. 6a⁹ I servizi specializzati dell'amministrazione cantonale (in seguito: i servizi specializzati):

- a) sviluppano i modelli dei geodati, compresi i modelli di rappresentazione e un concetto minimo di aggiornamento;
- b) mettono in vigore e rendono pubblici i modelli.

Centro dei sistemi informativi

³ Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

⁴ Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

⁵ Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

⁶ Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

⁷ Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

⁸ Art. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

⁹ Art. introdotto dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

Art. 7 ¹Nell'ambito della geoinformazione il Centro dei sistemi informativi (in seguito: CSI) fornisce al CCgeo e ai servizi competenti l'infrastruttura tecnica assicurando il necessario supporto e coordinamento.¹⁰

²In particolare, tramite il centro di competenza SIT (Sistema informativo del territorio) del Centro dei sistemi informativi (in seguito: CCSIT CSI), esso:

- a) definisce in collaborazione con i servizi competenti le proposte di investimenti necessari per l'infrastruttura cantonale dei geodati da sottoporre al CCgeo;¹¹
- b) formula un preavviso informatico nell'ambito della certificazione dei modelli di geodati cantonali;
- c) supporta l'elaborazione delle norme tecniche in materia di geoinformazione;
- d) svolge attività di supporto in ambito informatico ai servizi competenti per la produzione e la distribuzione dei geodati e geometadati;¹²
- e) sulla base delle indicazioni definite dalla strategia ed in collaborazione con i servizi competenti acquisisce e realizza gli strumenti informatici per la gestione e la distribuzione dei geodati e ne assicura la disponibilità;¹³
- f) realizza e mantiene l'infrastruttura informatica necessaria ai flussi dei dati da e verso i servizi competenti;¹⁴
- g) acquisisce e definisce la distribuzione degli altri geodati di interesse comune;
- h) svolge i propri compiti, in particolare quelli indicati alle lettere a), c), d), e), e f) del presente capoverso, in collaborazione con il CCgeo.

³Inoltre, per quanto attiene specificatamente all'infrastruttura tecnica, il CSI:

- a) acquisisce e mette a disposizione le componenti hardware e software in conformità con le norme tecniche di rango superiore e le direttive in materia di informatica e di sicurezza, protezione, trasparenza e archiviazione dei dati;
- b) procede alla scelta, assieme al CCgeo, del software di base (strategico o d'interesse generale), lo installa e lo configura;
- c) acquisisce e gestisce le relative licenze;
- d) cura la manutenzione dell'infrastruttura tecnica e assicura il suo adeguamento ai progressi tecnologici;
- e) adotta le opportune misure di sicurezza per l'infrastruttura tecnica e garantisce la continuità del suo funzionamento.

Municipi

Art. 8 ¹Per i geodati di base federali e cantonali gestiti dai comuni i municipi:

- a) rilevano i geodati e i geometadati;
- b) strutturano i geodati e i geometadati in base al modello federale o cantonale;
- c) assicurano la loro integrazione nell'infrastruttura cantonale dei geodati secondo le rispettive norme settoriali.

²Qualora adottino un catalogo dei geodati di base comunale (art. 4 cpv. 2 lett. b LCGI) i municipi ne danno notizia al CCgeo.

Capitolo terzo

Infrastruttura cantonale di geodati

Disposizioni generali

Art. 9 ¹Le norme del presente capitolo sono applicabili ai geodati di base cantonali indicati nell'allegato 2.

²L'infrastruttura cantonale di geodati è un sistema di misure tecniche, giuridiche e organizzative destinato alla diffusione di geoinformazioni aggiornate.

³Essa è integrata nell'infrastruttura nazionale di geodati (INGD).

Modelli di geodati

Art. 10 ¹I modelli di geodati descrivono la struttura minima, il contenuto e il grado di dettaglio dei geodati.

²Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a) e certificati dal CCgeo (art. 5 lett. g).¹⁵

¹⁰ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

¹¹ Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

¹² Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

¹³ Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

¹⁴ Lett. modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

¹⁵ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

³Il linguaggio di descrizione generale è scelto dal CCgeo in considerazione dello stato della tecnica e delle normative federali e internazionali.

Modelli di rappresentazione

Art. 11 ¹I modelli di rappresentazione descrivono le rappresentazioni grafiche volte alla restituzione visiva dei geodati.

²Nella descrizione sono stabiliti segnatamente il grado di dettaglio, i segni convenzionali e le legende.

³Essi sono elaborati dai servizi specializzati (art. 6a lett. a).¹⁶

Aggiornamento e storicizzazione

Art. 12 ¹Se le leggi speciali non contengono disposizioni concernenti il momento e il genere degli aggiornamenti, i servizi specializzati stabiliscono un concetto minimo di aggiornamento. Quest'ultimo tiene conto:¹⁷

- a) dei requisiti tecnici;
- b) delle esigenze degli utenti;
- c) dello stato della tecnica;
- d) dei costi dell'aggiornamento.

²I geodati di base che rappresentano delle decisioni vincolanti per i proprietari o per le autorità sono storicizzati in modo da poter ricostruire ogni singola situazione giuridica in tempo utile con sufficiente sicurezza e un onere ragionevole. Il metodo di storicizzazione è documentato.

Garanzia della disponibilità e archiviazione

Art. 13 ¹I servizi competenti conservano i geodati di base cantonali in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità.¹⁸

²Essi garantiscono la loro salvaguardia secondo norme riconosciute e lo stato della tecnica. In particolare i servizi competenti provvedono a trasferire periodicamente i dati in adeguati formati di dati e a una conservazione sicura dei dati trasferiti.¹⁹

³Per l'archiviazione dei geodati di base cantonali fa stato la concezione in materia di archiviazione elaborata per i geodati di base federali di competenza del Cantone (art. 5 lett. q).

⁴È in ogni caso riservata l'applicazione della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).

Geometadati

Art. 14 ¹Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.

²Il CCgeo sceglie la norma applicabile ai geometadati considerando lo stato della tecnica e le normative a livello federale e internazionale. Esso garantisce inoltre l'interconnessione dei geometadati.

³I geometadati sono resi pubblicamente accessibili, aggiornati e archiviati unitamente ai geodati di base che descrivono.

Accesso e utilizzo

I. Livelli di autorizzazione all'accesso

Art. 15 ¹Ai geodati di base cantonali sono attribuiti i seguenti livelli di autorizzazione all'accesso:

- a) geodati di base pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all'accesso A;
- b) geodati di base pubblicamente accessibili in misura limitata: livello di autorizzazione all'accesso B;
- c) geodati di base non pubblicamente accessibili: livello di autorizzazione all'accesso C.

²I livelli di autorizzazione all'accesso ai geodati di base sono stabiliti negli allegati 1 e 2.

³Nell'ambito dei singoli livelli di autorizzazione sono inoltre applicabili le condizioni stabilite dagli articoli da 22 a 24 OGI.

II. Autorizzazione all'utilizzo

1. Condizioni

Art. 16 ¹L'autorizzazione all'utilizzo dei geodati di base cantonali per uso privato è concessa se:

- a) può essere autorizzato l'accesso (art. 15);

¹⁶ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

¹⁷ Frase introduttiva modificata dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

¹⁸ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

¹⁹ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

- b) l'utente ha dichiarato che si tratta esclusivamente di un utilizzo per uso privato;
- c) l'emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente.

²L'autorizzazione all'utilizzo dei geodati di base cantonali per uso commerciale è concessa se:

- a) può essere autorizzato l'accesso (art. 15);
- b) l'utente è registrato;
- c) l'utente ha dichiarato lo scopo, l'intensità e la durata dell'utilizzo commerciale;
- d) l'emolumento è stabilito mediante decisione formale o contratto oppure è riscosso anticipatamente;
- e) dati che presentano il livello di autorizzazione all'accesso B possono essere resi accessibili anche ai terzi ai quali è prevista la comunicazione di dati.

2. Procedura

Art. 17 ¹L'autorizzazione all'utilizzo dei geodati di base cantonali è rilasciata dai servizi competenti mediante controlli organizzativi o tecnici dell'accesso, contratto oppure decisione.²⁰

²L'autorizzazione può essere limitata per quanto concerne lo scopo, l'intensità o la durata dell'utilizzo.

³In relazione a determinati geodati di base cantonali, i servizi specializzati possono ammettere l'utilizzo senza previa autorizzazione.²¹

⁴Per il resto sono applicabili per analogia gli articoli da 25 a 33 OGI.

3. Obblighi degli utenti

Art. 18 ¹Gli utenti dei geodati di base cantonali sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati.

²Essi possono diffondere i geodati di base cantonali unicamente con l'indicazione della fonte.

³In caso di trasmissione di geodati di base cantonali, gli obblighi degli utenti, fatta eccezione di quelli relativi agli emolumenti, si applicano anche ai terzi destinatari.

Geoservizi

Art. 19 ¹I geodati di base sono resi accessibili e utilizzabili mediante i seguenti geoservizi:

- a) servizi di rappresentazione: tutti i geodati di base che presentano il livello di autorizzazione all'accesso A;
- b) servizi di telecaricamento: i geodati di base designati in modo corrispondente negli allegati 1 e 2.

²In funzione di un'interconnessione ottimale, il CCgeo può emanare per questi geoservizi prescrizioni in materia di requisiti qualitativi e tecnici. A tale scopo, considera lo stato della tecnica, le normative federali e quelle di livello internazionale.

³I servizi specializzati possono emanare istruzioni complementari nel loro settore specialistico.²²

Scambio di dati tra autorità

Art. 20 ¹Su richiesta, i servizi competenti concedono agli altri servizi del Cantone e ai comuni l'accesso ai geodati di base cantonali attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non sia possibile, in un'altra forma.

²Gli articoli da 37 a 42a OGI sono applicabili per analogia.

Capitolo quarto Finanziamento

Emolumenti

Art. 21 ¹L'utilizzo dei geodati di base può essere subordinato al pagamento di emolumenti.

²Questi ultimi sono definiti nei regolamenti settoriali in base al tipo di utilizzo e/o al volume di geodati utilizzati.

³Essi sono riscossi dai servizi competenti.²³

Attività amministrative straordinarie

²⁰ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

²¹ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

²² Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

²³ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

704.110

Art. 22 ¹Qualora l'accesso o l'utilizzo di geodati di base comportino un'attività amministrativa straordinaria, i servizi competenti devono incassare un emolumento a copertura dei costi a meno che l'attività in questione non presenti un interesse pubblico preponderante.²⁴

²In tal caso le disposizioni degli articoli 43 e seguenti OGI possono essere applicate per analogia.

Capitolo quinto Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 23 Il presente regolamento e i suoi allegati sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entrano in vigore il 1. gennaio 2014.

Pubblicato nel BU **2013**, 517.

Allegato ¹²⁵

Catalogo dei geodati di base di diritto federale di competenza cantonale

Denominazione	Base giuridica ^a	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] ^a		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
	Cantone	Cantone	Comune					
Registro fondiario: designazione del fondo, descrizione del fondo, proprietario, forma di proprietà, data di acquisto		URF				A		CH-7
Registro fondiario: ulteriori dati conformemente a eGRISDM		URF				B		CH-8
Censimento della circolazione stradale sulla rete regionale e locale		UMLS				A	X	CH-14
Inventario delle vie di comunicazione storiche in Svizzera (regionale e locale)		UBC				A	X	CH-17
Altri biotopi d'importanza regionale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	CH-23
Inventario cantonale delle zone golenali di importanza nazionale, regionale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	CH-26
Inventario cantonale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale, regionale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	CH-27

²⁴ Cpv. modificato dal R 30.1.2019; in vigore dal 1.2.2019 - BU 2019, 14.

²⁵ Allegato modificato dal R 29.1.2025; in vigore dal 31.1.2025 - BU 2025, 22; precedenti modifiche: BU 2014, 476; BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382; BU 2024, 249.

Denominazione	Base giuridica ^a	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] ^a		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
	Cantone	Cantone	Comune					
Inventario cantonale delle paludi di importanza nazionale, regionale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	CH-28
Inventario cantonale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, regionale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	CH-29
Piano per il registro fondiario (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. c RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-51
Piano di base-MU- CH (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. f RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-52
Punti fissi PFP2, PFA2, PFP3, PFA3 (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. a RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-54
Copertura del suolo (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-55
Oggetti singoli (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-56
Altimetria (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-57
Nomenclatura (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-58
Beni immobili (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-59
Indirizzi di edifici (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	[UCR]	Comuni	X		A	X	CH-60
Spostamenti di terreno permanenti (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-61
Confini giurisdizionali (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-62
Suddivisioni amministrative (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-63
Condotte sotterranee (misurazione ufficiale)	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-64

704.110

Denominazione	Base giuridica ^a	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] ^a		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
	Cantone	Cantone	Comune					
Inventario dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza	RL 722.100 art. 2 lett. b, art. 5	[UPAAI]	Comuni			B		CH-66
Rete delle piste ciclabili	RL 725.100 art. 43d	UMLS				A	X	CH-67
Superfici per l'avvicendamento delle colture	RL 701.100 RL 910.200	[UPD]	Comuni			A	X	CH-68
Piani direttori cantonali	RL 701.100 RL 701.110	UPD				A		CH-69
Piani di utilizzazione (cantonali)	RL 701.100 RL 701.110	UPL			X	A	X	CH-73A
Piani di utilizzazione (comunali)	RL 701.100 RL 701.110	[UPL]	Comuni ^b		X	A	X	CH-73B
Stato dell'urbanizzazione	RL 701.100	[UPL]	Comuni			A	X	CH-74
Zone di pianificazione	RL 701.100 RL 701.110	[UPL]	Comuni		X	A	X	CH-76
Reti di percorsi pedonali e sentieri	RL 726.100	UMLS				A	X	CH-79
Protezione contro le catastrofi naturali (ulteriori rilevamenti)		UCA UPIP				A		CH-81
Limitazioni per la navigazione interna		SN				A	X	CH-100
Catasto dei rischi (rilevamenti dei Cantoni)	RL 831.100	USAS				B		CH-113
Impianti per i rifiuti	RL 831.100 art. 15 cpv. 2 lett. b e c	URSI				A	X	CH-114
Catasto dei siti inquinati	RL 831.100	URSI			X	A	X	CH-116
Rilevamenti cantonali dell'inquinamento atmosferico (reti di rilevamento)	RL 834.350 art. 3 cpv. c	USAS				A	X	CH-122
Risultati della sorveglianza cantonale del deterioramento del suolo	RL 831.100	USAS				A		CH-125
Pianificazione regionale dello smaltimento delle acque di scarico		UPAAI				A	X	CH-128
Pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico	RL 833.100 art. 12 segg.	[UPAAI]	Comuni			A	X	CH-129
Settori di protezione delle acque	RL 833.100 art. 34 segg.	UPAAI				A	X	CH-130
Zone di protezione delle acque	RL 833.100 art. 34 segg.	UPAAI			X	A	X	CH-131

Denominazione	Base giuridica ^a	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] ^a		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
	Cantone	Cantone	Comune					
sotterranee								
Aree di protezione delle acque sotterranee	RL 833.100 art. 34 segg.	UPAAI			X	A	X	CH-132
Qualità delle acque (ulteriori rilevamenti)		UPAAI				B		CH-134
Condizioni idrologiche (ulteriori rilevamenti)		UCA				A		CH-136
Approvvigionamen to in acqua potabile (ulteriori rilevamenti)		UPAAI				B		CH-138
Inventario delle falde freatiche e degli impianti adibiti all'approvvigionam ento idrico (parte falda)	RL 833.100 art. 34 segg. RL 722.300	UPAAI				A	X	CH-139A
Inventario delle falde freatiche e degli impianti adibiti all'approvvigionam ento idrico (parte rete)	RL 722.100 art. 2 lett. b, art. 5	[UPAAI]	Comuni			A	X	CH-139B
Inventario dei prelievi d'acqua esistenti	RL 721.100 RL 721.110	UE _n				A		CH-140
Affioramenti, captazioni e impianti di ravvenamento della falda freatica	RL 833.100 art. 34 segg.	UPAAI				A	X	CH-141
Catasto dei rumori - strade principali e altre strade	RL 834.150 art. 4	UPR				A		CH-144
Gradi di sensibilità al rumore (in zone d'utilizzazione)	RL 834.150 art. 6	[UPR] [UPL]	Comuni		X	A	X	CH-145
Catasto viticolo	RL 910.110	SV				A	X	CH-151
Superfici agricole	RL 910.100 RL 910.110	UGDA				A	X	CH-153
Sorveglianza del territorio (organismi nocivi)	RL 910.100	SF				A	X	CH-154
Margini statici della foresta	RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 5	[UPSP] [UPL]	Comuni		X	A	X	CH-157
Linee di distanza dalle foreste	RL 921.100 art. 6 RL 921.110 art. 13	[UPSP] [UPL]	Comuni		X	A	X	CH-159
Riserve forestali	RL 921.100 art. 23 RL 921.110 art. 44	UPSP			X	A	X	CH-160
Pianificazione forestale (condizioni delle ubicazioni, funzioni forestali)	RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41	UPSP				A	X	CH-161

704.110

Denominazione	Base giuridica ^a	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] ^a		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
	Cantone	Cantone	Comune					
Carte dei pericoli		UCA UPIP				A		CH-166
Catasto dei pericoli (Catasto degli eventi)	RL 701.500 RL 921.100 RL 921.110	UCA UPIP				A		CH-167
Bandite di caccia (cantionali)		UCP				A	X	CH-168
Riserve d'uccelli (cantionali)		UCP				A	X	CH-172
Zone di protezione ittica		UCP				A	X	CH-174
Banca dati sul radon		US				B		CH-182
Sicurezza dell'approvvigiona mento elettrico: compensatori di rete	RL 742.100 art. 4 RL 742.110 art. 5	UEn				A	X	CH-183
Itinerari cantionali dei trasporti speciali		Emma UGM				A	X	CH-184
Dissodamenti e rimboschimento compensativo		UPSP				A		CH-185
Parchi d'importanza nazionale		UNP				A		CH-187
Inventario cantonale dei beni culturali d'importanza regionale e locale	RL 445.100 art. 42	UBC				A		CH-188
Inventario cantonale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale, regionale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	CH-189
Spazio riservato alle acque	RL 701.100 art. 41 RL 701.110 art. 50	[UCA] [UPL]	Comuni		X	A	X	CH-190
Pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque		UCA				A	X	CH-191
Pianificazione del risanamento nell'ambito della forza idrica e relativi rapporti		UCA				A		CH-192
Impianti di accumulazione sottoposti a vigilanza cantonale		UCA				A	X	CH-194
Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)		UCP				A	X	CH-195
Restrizioni di utilizzo in caso di suoli contaminati	RL 831.100	USAS				A	X	CH-199
Posizione e settori contigui ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro		USAS				A		CH-210

Denominazione	Base giuridica ^a	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone] ^a		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
	Cantone	Cantone	Comune					
gli incidenti rilevanti (rilevamenti dei Cantoni)								
Infrastrutture agricole		USA				A	X	CH-227
Misurazione ufficiale	RL 216.300 art. 2 lett. b RL 216.310	UCR		X		A	X	CH-228

^a La base giuridica federale come pure il servizio specialistico della Confederazione sono definiti nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620).

^b Riservato l'articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

Abbreviazioni

Servizi cantonali

EMma	Ufficio dei servizi di manutenzione stradale
SF	Servizio fitosanitario
SN	Servizio navigazione
SV	Servizio viticoltura
UBC	Ufficio dei beni culturali
UCA	Ufficio dei corsi d'acqua
UCP	Ufficio della caccia e della pesca
UCR	Ufficio del catasto e dei riordini fondiari
UEn	Ufficio dell'energia
UGDA	Ufficio della gestione dei dati agricoli
UGM	Ufficio della gestione dei manufatti
UMLS	Ufficio della mobilità lenta e del supporto
UNP	Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI	Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
UPD	Ufficio del piano direttore
UPIP	Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL	Ufficio della pianificazione locale
UPR	Ufficio della prevenzione dei rumori
UPSP	Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
URF	Uffici del registro fondiario
URSI	Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati
US	Ufficio di sanità
USA	Ufficio dello sviluppo agricolo
USAS	Ufficio della sicurezza, dell'aria e del suolo

Allegato 2²⁶

Catalogo dei geodati di base di diritto cantonale

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone]		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
		Cantone	Comune					
Inventario dei beni culturali	RL 445.100 art. 42	UBC				A		TI-1
Decreti di protezione	RL 480.100 art. 14 RL 480.110 art. 15	UNP			X	A	X	TI-2

²⁶ Allegato modificato dal R 6.11.2024; in vigore dal 8.11.2024 - BU 2024, 249; precedenti modifiche: BU 2019, 14; BU 2021, 290; BU 2023, 382.

704.110

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone]		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
		Cantone	Comune					
Incendi di bosco	RL 921.100 art. 27	UPIP				A		TI-3
Infrastrutture antincendio	RL 821.110 art. 24, 27	UPIP				A		TI-4
Impianti a fune metallica	RL 770.100 art. 3	UPSP				B		TI-5
Boschi di particolare pregio: selve castanili gestite, lariceti pascolati, formazioni minoritarie	RL 921.100 art. 24 RL 921.110 art. 46	UPSP				A		TI-6
Bosco di protezione	RL 921.100 art. 16 RL 921.110 art. 24, 25	UPSP				A		TI-7
Strade e piste forestali	RL 921.100 art. 13 RL 921.110 art. 31, 37	UPSP				A		TI-8
Circondari forestali e settori forestali	RL 921.100 art. 2 RL 921.110 art. 2	UPSP				A		TI-9
Piano forestale cantonale	RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41	UPSP				A		TI-10
Assi delle strade cantonali	RL 725.100 art. 5a	Ugeo [UTrac]				A		TI-11
Rete dei trasporti pubblici	RL. 752.100 art. 9	UTP				A		TI-12
Inventario cantonale dei paesaggi di importanza cantonale	RL 701.100 art. 95 RL 701.110 art. 101	UNP				A	X	TI-13
Inventario cantonale dei comparti naturali di importanza cantonale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	TI-14
Inventario cantonale dei geotopi di importanza cantonale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	TI-15
Inventario cantonale degli elementi naturali emergenti di importanza cantonale e locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	UNP				A	X	TI-16
Inventario comunale delle zone golenali di importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-17

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone]		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
		Cantone	Comune					
Inventario comunale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-18
Inventario comunale delle paludi di importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-19
Inventario comunale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-20
Inventario comunale dei prati e pascoli secchi d'importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-21
Inventario comunale di altri biotopi d'importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-22
Inventario comunale dei compartimenti naturali di importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-23
Inventario comunale dei geotopi di importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-24
Inventario comunale degli elementi naturali emergenti di importanza locale	RL 480.100 art. 11 RL 480.110 art. 12	[UNP]	Comuni			A	X	TI-25
Accordi di gestione dei biotopi d'importanza nazionale e cantonale	RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17	UNP				A	X	TI-26
Accordi di gestione dei biotopi d'importanza locale	RL 480.100 art. 17 RL 480.110 art. 17	[UNP]	Comuni			A	X	TI-27
Piani di utilizzazione cantonali [modello cantonale] ^c	RL 701.100 art. 44 RL 701.110 art. 63	UPL			X	A	X	TI-28A
Piani regolatori	RL 701.100 art. 18 RL 701.110 art. 25	[UPL]	Comuni ^b		X	A	X	TI-28B

704.110

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specialistico del Cantone]		Geodati di riferimento	Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
		Cantone	Comune					
Bosco con funzione di svago	RL 921.100 art. 20 RL 921.110 art. 41	UPSP				A	X	TI-29
Accertamento forestale	RL 921.100 art. 4 RL 921.110 art. 4, 5 e 6	UPSP				A	X	TI-30
Catasto delle canalizzazioni private	RL 833.120 art. 4	[UPAAI]	Comuni			B		TI-31
Aree pianificate dai progetti stradali cantonali	RL 725.100 art. 10 RL 725.110 art. 8 e 9	UPL [DC]			X	A	X	TI-32
Piani cantonali con autorizzazione a costruire	RL 701.100 art. 55a RL 701.110 art. 79a	UPL			X	A	X	TI-33
Carte dei pericoli [modello cantonale] ^c	RL 701.500 art. 4 RL 701.510 art. 3, 4 e 5	UCA UPIP				A	X	TI-34
Settori di pesca	RL 923.110 art. 8	UCP				A	X	TI-35
Aule nel bosco	RL 921.110 art. 1 cpv. 2 lett. h	UPSP				A	X	TI-37

^b Riservato l'articolo 12 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

^c Esiste un omonimo geodato definito nell'allegato 1, retto tuttavia da un modello federale.

Abbreviazioni

Servizi cantonali

DC	Divisione delle costruzioni
UBC	Ufficio dei beni culturali
UCA	Ufficio dei corsi d'acqua
UCP	Ufficio della caccia e della pesca
UGeo	Ufficio della geomatica
UNP	Ufficio della natura e del paesaggio
UPAAI	Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico
UPIP	Ufficio dei pericoli naturali, degli incendi e dei progetti
UPL	Ufficio della pianificazione locale
UPSP	Ufficio della pianificazione forestale, della selvicoltura e della protezione del bosco
UTP	Ufficio dei trasporti pubblici
UTrac	Ufficio del tracciato